

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

Nn. 1206, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE PASTORE)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
(n. 1206)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per la funzione pubblica
di concerto col Ministro per gli affari regionali**

(V. Stampato Camera n. 1707)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 febbraio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 2002*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di conflitto di interessi (n. 9)(*)

d’iniziativa dei senatori ANGIUS, DENTAMARO, FALOMI, GIARETTA, MARINO, RIPAMONTI, VIVIANI, VERALDI, BATTAFARANO, BONAVIDA, BONFIETTI, CADDEO, DE ZULUETA, GRUOSSO, MACONI, MURINEDDU, NIEDDU, PIATTI, PILONI, PIZZINATO e VISERTA COSTANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

Modifica all’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (n. 36)

d’iniziativa del senatore CAMBURSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

Norme in materia di conflitto di interessi (n. 203)

d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, BAIO DOSSI, VERALDI e TOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2001

(*) *Fatto proprio dal gruppo parlamentare DS-U nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001.*

Norme in materia di conflitto di interesse (n. 1017)

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2002

Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi
(n. 1174)

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO
Tommaso e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002

Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della
prevenzione dei conflitti di interessi (n. 1250)

**d’iniziativa dei senatori ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI,
MARINO, DENTAMARO, PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI
Massimo, CAMBURSANO, D’AMICO, DE PETRIS, DI SIENA,
FALOMI, GIARETTA, MACONI, MANZIONE, PAGANO,
RIPAMONTI, TOIA e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2002

Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (n. 1255)

d’iniziativa dei senatori VILLONE, SALVI, ACCIARINI, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CALVI, CAMBURSANO, DE ZULUETA, DETTORI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA, GAGLIONE, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MARINO, MARITATI, PIZZINATO, VERALDI e VICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1206*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	6
Pareri:		
– della 2 ^a Commissione permanente	»	11
– della 5 ^a Commissione permanente	»	13
Disegni di legge:		
– n. 1206, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	14
– n. 9, d’iniziativa dei senatori Angius ed altri	»	26
– n. 36, d’iniziativa del senatore Cambursano	»	33
– n. 203, d’iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri ...	»	34
– n. 1017, d’iniziativa del senatore Ripamonti	»	41
– n. 1174, d’iniziativa dei senatori Malabarba ed altri ..	»	43
– n. 1250, d’iniziativa dei senatori Angius ed altri	»	47
– n. 1255, d’iniziativa dei senatori Villone ed altri	»	53

ONOREVOLI SENATORI. - Quando si pensa di affrontare un problema istituzionale, prima ancora che politico, quale quello in oggetto, occorre tener conto preliminarmente di una serie di considerazioni di carattere generale che da sempre hanno riguardato i rapporti tra interessi pubblici (che il detentore della potestà pubblica deve perseguire) e interessi privati personali, che inevitabilmente fanno capo al medesimo soggetto ma che non devono mai prevalere sui fini istituzionali o condizionare le politiche pubbliche.

Per non andare troppo indietro nel tempo, si vuole solo ricordare che le esperienze fatte in questi non pochi decenni di governi democratici, sia nel continente europeo che in quello americano, hanno indotto vari Paesi ad occuparsi del fenomeno in misura crescente, con scelte anche fortemente diversificate ma caratterizzate dal comune denominatore di non precludere la partecipazione alla vita politica e l'assunzione di cariche pubbliche, attraverso la ricerca di una perfetta ed assoluta, utopistica imparzialità nello svolgimento della funzione pubblica, con l'adozione di normative che potrebbero determinare discriminazioni esasperate e demagogiche.

La legislazione italiana in materia si è occupata della prevenzione e della repressione di tali fenomeni con un approccio pragmatico, caratterizzato da una serie di interventi successivi e occasionali, e per questo non sempre rigorosi e coerenti, i quali hanno determinato una giurisprudenza costituzionale che, ispirandosi al principio fissato dall'articolo 51 della Costituzione («Tutti i cittadini... possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti alla legge.»), ha valutato tale legislazione con estremo rigore. Il punto di equilibrio è stato

individuato in quel paradigma di «ragionevolezza» sempre necessario allorché si tratti di interventi normativi che prevedono cause di impedimento all'assunzione di cariche pubbliche derogando al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della stessa Costituzione, richiamato, con funzione rafforzativa, proprio nell'articolo 51. Al riguardo vanno ricordate alcune sentenze tra le più significative della Corte costituzionale, sia in tema di incandidabilità sia in tema di ineleggibilità.

La casistica legislativa che introduce divieti e limitazioni in materia è varia, sia di livello costituzionale (ad esempio, l'articolo 84, secondo comma, per il Presidente della Repubblica, l'articolo 104, ultimo comma, per il Consiglio superiore della magistratura, l'articolo 122, secondo comma, per le cariche regionali, l'articolo 135, sesto comma, per la Corte costituzionale) sia a livello di legislazione ordinaria, spesso ispirata non solo dalla necessità di prevenire conflitti di interessi, ma anche da altre esigenze ritenute degne di considerazione, quali la dignità del ruolo ricoperto, i rapporti impropri, spesso di gerarchia, tra funzioni plurime, l'esclusività della funzione pubblica, e altro ancora.

L'irrompere sulla scena politica del «fenomeno Berlusconi» e dell'assunzione di cariche elettive e di governo da parte di tante persone non provenienti dalle usuali esperienze di partito, ma entrate in politica per lo più dopo aver consolidato in modo anche rilevante una propria posizione patrimoniale e professionale - alla quale, evidentemente, non si può chiedere che rinuncino a meno che non ricorrano stringenti necessità - ha determinato una riconsiderazione dei fenomeni ricollegabili all'ampia categoria dei «conflitti di interessi»; ciò è avvenuto al di là ed al di sopra delle polemiche anche stru-

mentali ed interessate dei partiti di centro-sinistra e di estrema sinistra che hanno determinato una situazione di «enfattizzazione», se non di «demonizzazione» dei rapporti tra interesse pubblico e interesse privato. Senza voler nascondere che alla questione contribuisce in modo determinante la situazione personale dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, titolare di partecipazioni azionarie rilevanti in settori estremamente significativi dell'economia nazionale, proprio per il rispetto dovuto ai valori costituzionali espressi dal citato articolo 51, dobbiamo affidare alla legislazione il compito di valutare e regolare tali vicende secondo principi di generalità e astrattezza, lasciando al giudizio politico degli elettori (che si sono già chiaramente pronunciati in proposito) le valutazioni circa le vicende strettamente personali del *leader* dell'attuale maggioranza parlamentare e di governo. Come pure occorre tener presente, nell'elaborazione del testo legislativo, che vanno considerati, proprio nel valutare le possibilità di deroga al principio dettato dall'articolo 51, altri valori costituzionali quali quelli consacrati nell'articolo 33 («L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»), nell'articolo 35, in materia di tutela del lavoro, nell'articolo 41, in tema di libertà di iniziativa economica, nell'articolo 42, che garantisce la proprietà privata, nell'articolo 47, che tutela il risparmio.

Si è fatto un gran parlare delle legislazioni adottate da altri Paesi, in particolare di quella statunitense, ma non può sfuggire che nessuno di essi dispone di una legislazione in materia così articolata e stringente quale quella presente nel testo in discussione dinanzi al Senato. La stessa legislazione nord-americana, presa da alcuni a modello, si fonda sulla flessibilità e su un meccanismo «volontaristico», ispirato alla logica di mettere il titolare di funzioni pubbliche in condizione di esercitare da sé il giudizio sulla sussistenza del conflitto e di adottare le conseguenti decisioni di astenersi o di fare ricorso

al *blind trust*, istituendo un sistema di «pubblicità» delle posizioni patrimoniali e finanziarie dell'interessato che consenta ai governati di esercitare, a tempo debito, l'espressione del giudizio morale, a mezzo del voto politico; lo stesso OGE (*Office of Government Ethics*) non è un organo sanzionatorio ma regolamentare, di consulenza, di supervisione e di certificazione.

Nella materia, durante la XIII legislatura si è svolto un percorso parlamentare molto articolato ma discontinuo: all'approvazione quasi unanime il 22 aprile 1998 da parte della Camera dei deputati del progetto di legge n. 1236 ha fatto seguito un lungo letargo in questo ramo del Parlamento, risoltosi nel febbraio 2001 con il passaggio in Aula e l'approvazione (dopo un aspro confronto parlamentare e mediatico) del disegno di legge n. 3236, che modificava radicalmente il testo della Camera dei deputati e che non venne trasformato in legge per lo spirare della legislatura.

Nella presente legislatura, tenendo fede a un preciso impegno assunto verso gli elettori da parte della Casa delle libertà, il Governo Berlusconi ha presentato alla Camera dei deputati il progetto di legge n. 1707, approvato il 28 febbraio 2002 in un testo unificato con altre proposte di legge e trasmesso al Senato il 1° marzo 2002.

La Camera dei deputati ha delineato nelle sue linee fondamentali la proposta legislativa e il Senato, in sede di 1^a Commissione permanente, ha apportato al testo inviato dalla Camera una serie di modifiche tendenti a migliorarne l'efficacia, la coerenza e la chiarezza.

Le modifiche di impianto che caratterizzano il presente disegno di legge rispetto ad altre iniziative legislative, sia concomitanti sia presentate nel corso della XIII legislatura, nei due rami del Parlamento, sono state dettate dalla consapevolezza, acquisita «in corso d'opera» anche grazie alle perplessità e alle critiche avanzate dal centro-sinistra, che il ricorso all'istituto del *blind trust*

(ispirato a modelli statunitensi) come a quello della «gestione fiduciaria», proposto dall'Ulivo sin dalla passata legislatura, non risolvono il fondamentale problema della consapevolezza, da parte del titolare di una carica di governo, della ricaduta eventualmente a lui favorevole di scelte che si riflettono su un patrimonio non indifferenziato e anonimo, ma caratterizzato da situazioni definite e riconoscibili. Al contrario, proprio la riconoscibilità di settori ben individuati che interessano il titolare della carica di governo consente il ricorso al nuovo modello del controllo sugli stessi atti di governo. Si è quindi preferito far ricorso, da parte della Camera, oltre che al collaudato istituto delle incompatibilità generali, a un meccanismo di controllo sugli atti di governo da parte di una Autorità indipendente esistente (e cioè dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), con conseguente denuncia dei casi di conflitto di interessi al Parlamento; l'approntamento degli strumenti normativi per arrivare a tale verifica (denuncia del proprio patrimonio, definizione del conflitto, organizzazione dell'Autorità, previsione di sanzioni penali) hanno formato oggetto del testo definito alla Camera, che ha delineato le scelte fondamentali in materia. Non può sfuggire la delicatezza costituzionale e istituzionale di un tale meccanismo che, se non ragionevolmente calibrato, può comportare l'ingerenza di terzi nello svolgimento dell'attività politica (legislativa e di governo).

La Camera dei deputati ha tenuto conto, parzialmente, del contributo offerto dal compianto professore Vincenzo Caianiello, nel suo parere del 16 gennaio 2002, ad esempio optando per l'individuazione dell'Autorità *antitrust* quale autorità indipendente per il controllo sugli atti di governo rispetto alla istituzione di una autorità indipendente *ad hoc*, come proposto inizialmente nel disegno di legge del Governo; il testo in esame tiene conto ancor più ampiamente di quel parere, non solo prevedendo un sistema di sanzioni a carico delle imprese ma anche introdu-

cendo il controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni allorché le partecipazioni interessino settori di sua pertinenza.

L'esame analitico del testo consente di dar conto dettagliatamente delle scelte assunte.

L'articolo 1, confermando il testo della Camera, prevede l'obbligo di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici e di astensione dal compiere atti in conflitto di interessi e individua l'ambito soggettivo del disegno di legge, stabilendo che per titolari di cariche di governo si intendono esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e Vice Ministri, i sottosegretari e i commissari straordinari, escludendo altre cariche pubbliche a livello nazionale e quelle di livello regionale e locale, nel rispetto delle autonomie locali.

L'articolo 2 individua una serie di situazioni di incompatibilità che comportano la cessazione di attività di varia natura, principalmente in funzione preventiva nei riguardi di situazioni di conflitto di interessi. Il disegno di legge, in armonia con le scelte fatte dalla Camera, per evitare censure di incostituzionalità e anche per ragioni di coerenza interna, prevede una serie di incompatibilità relative a «situazioni dinamiche» collegabili ad attività svolte dal titolare di cariche di governo e che, nel loro svolgimento, possono facilmente collidere con lo svolgimento di pubbliche funzioni, escludendo ogni ipotesi che possa comportare una lesione di diritti costituzionalmente protetti: così per le imprese (collettive ed individuali) si prevede che sia incompatibile la loro gestione (ma non certamente la loro proprietà, anche sotto forma di partecipazioni societarie), così per le attività professionali o di lavoro autonomo si prevede l'incompatibilità solo se riguardano materie connesse alla carica di governo, così per il lavoro dipendente si prevede il ricorso all'istituto della aspettativa. Una più esatta formulazione del testo, operata in Commissione al Senato, ha consentito di eliminare dal testo il comma 2, da ritenersi comunque ridondante e superfluo, ma che ha

suscitato polemiche del tutto strumentali in ordine alla «mera» titolarità (proprietà) di imprese commerciali; va da sé che la proprietà di qualsivoglia bene non può comportare di per sé discriminazioni di sorta, senza cadere in una sorta di «Repubblica censitaria» alla rovescia rispetto ai modelli noti sino agli inizi del secolo scorso. Quel che importa è che la «gestione» di imprese e società sia interdetta al soggetto pubblico (si noti in proposito che il ricorso al termine «gestione», nella sua incontrovertibile accezione, è ben più ampio del termine «amministrazione» presente nel precedente testo). Si sottolinea inoltre che è stata soppressa la disposizione transitoria prevista nel comma 6, stabilendo pertanto l'immediata applicazione della legge a tutte le ipotesi ivi previste.

L'articolo 3 definisce l'atto adottato in conflitto di interessi, con una formulazione di notevole ampiezza (sono stati previsti anche i comportamenti omissivi) che riguarda sia gli atti individuali sia quelli collegiali, ma caratterizzata dalla presenza di tre requisiti essenziali: che l'atto non riguardi la generalità o intere categorie di soggetti, che sussista un danno per l'interesse pubblico e che l'atto incida in modo specifico sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado ovvero delle imprese o società da essi controllate. Non può negarsi, come sottolineato anche dal Presidente dell'Autorità *antitrust*, professore Giuseppe Tesauro, nella sua audizione in 1^a Commissione il 20 marzo scorso, la difficoltà di valutare la sussistenza del danno all'interesse pubblico, ma occorre considerare che tale valutazione costituisce dato essenziale e costitutivo di ogni ipotesi di conflitto.

L'articolo 4 conferma l'applicazione di norme già previste in materia da leggi generali (comma 4) o speciali (commi 1, 2 e 3), in materia di tutela della concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287) ovvero in materia di comunicazioni (legge 31 luglio 1997, n. 249).

L'articolo 5 disciplina la dichiarazione degli interessati circa la consistenza dei propri patrimoni, prevedendo tale obbligo non solo a carico del titolare ma anche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado; la dichiarazione va presentata, entro trenta giorni per le situazioni di incompatibilità ed entro i successivi sessanta giorni per le situazioni patrimoniali, all'Autorità *antitrust* e, nei casi in cui si tratti di settori interessanti le comunicazioni, anche all'Autorità di settore.

L'articolo 6 disciplina le funzioni dell'Autorità *antitrust*, sia nella fase di verifica delle cause di incompatibilità sia in tema di compimento di atti in conflitto di interessi (commi da 1 a 7), sia nell'irrogazione delle sanzioni a carico dell'impresa che tragga vantaggio dall'atto in conflitto - (diffida, obbligo di ripristino, sanzione pecuniaria) purché ricorrano due condizioni: la consapevolezza da parte dell'impresa della situazione di conflitto e il compimento di atti diretti a trarre vantaggi da tali atti (comma 8) - sia nella denuncia ai Presidenti delle due Camere (comma 9). Il comma 10 prevede infine l'adozione, da parte dell'Autorità, di una deliberazione regolamentare per disciplinare le procedure, i criteri e le eventuali modifiche organizzative interne, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 è stato introdotto in Commissione Affari costituzionali del Senato e detta una disciplina specifica per il caso di imprese facenti capo al titolare della carica di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado o da questi controllate, che agiscano nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (comunicazioni sonore e televisive, multimedialità, editoria anche elettronica), regolando una ipotesi di conflitto di interessi del tutto diversa da quelle finora esaminate, una sorta di «conflitto rovesciato»; infatti la fattispecie enucleata prescinde da ogni considerazione del compimento di atti di governo, ma individua (ai commi 1 e 2) l'ipotesi di «sostegno privilegiato» al titolare di cariche

di governo, in violazione delle norme di settore la cui disciplina viene espressamente richiamata (legge 6 agosto 1990, n. 223 - cosiddetta legge Mammì - legge 31 luglio 1997, n. 249, che disciplina l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la cosiddetta *par condicio*), unitamente ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6. Il comma 3 disciplina le sanzioni (diffida, misure correttive, sanzioni delle leggi di settore, con possibile aumento sino ad un terzo delle sanzioni pecuniarie). Il comma 4 prevede la denuncia in Parlamento e il comma 5 l'adozione di una deliberazione regolamentare, in parallelo con quanto stabilito nei commi 9 e 10 dell'articolo 6.

L'articolo 8, nel comma 1, introduce l'obbligo della presentazione di una relazione semestrale in Parlamento sull'attività delle Autorità, mentre il comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale ai casi di mancata o infedele dichiarazione alle Autorità, ma solo nell'ipotesi di inottemperanza a specifica richiesta da parte delle Autorità stesse; il comma 3 prescrive la comunicazione dei possibili inadempimenti ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

L'articolo 9 detta norme per potenziare i ruoli organici delle Autorità e norme di copertura finanziaria.

PASTORE, *relatore*

**PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: ZICCONI)

sul disegno di legge n. 1206

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

Richiede la pubblicazione del parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

sul disegno di legge n. 9

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere contrario.

sul disegno di legge n. 36

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere contrario.

sul disegno di legge n. 203

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere contrario.

sul disegno di legge n. 1017

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere contrario.

sul disegno di legge n. 1174

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere contrario.

sul disegno di legge n. 1250

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere contrario.

sul disegno di legge n. 1255

16 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere contrario.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge n. 1206

17 aprile 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti al disegno di legge n. 1206

(Estensore: TAROLLI)

16 maggio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.19, 4.7, 6.184, 4.0.4 (limitatamente al comma 3), 5.40, 5.75, 5.0.3, 6.61, 6.301, 6.303, 8.10, 8.5, 2.207, 7.0.1, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 5.96, 6.123, 6.124, 8.7 e 6.140.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 8.1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato l'emendamento 8.2, sul quale il parere è di nulla osta.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

Art. 2.

(Incompatibilità)

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. *Identico.*

2. Agli effetti della presente legge per **titolare** di cariche di governo si **intende** il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. *Identico.*

Art. 2.

(Incompatibilità)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di **gestione** in società aventi fini di lucro **o in attività di rilievo imprenditoriale;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) esercitare attività professionali, **anche in forma associata**, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati, **in Italia o all'estero**; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e post universitario.

4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) a e) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soppressa

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica **e non può ricoprire cariche o uffici, o altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;**

e) esercitare qualsiasi **tipo di impiego o lavoro** pubblico;

f) esercitare qualsiasi **tipo di impiego o lavoro** privato.

Soppresso

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

Soppresso

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione **della carica**; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui **al** comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento tempo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

6. **Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche o uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge.** Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera e), svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

Art. 3.

(*Conflitto di interessi*)

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

raneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.

5. *Identico.*

6. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera d), svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

Art. 3.

(*Conflitto di interessi*)

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato **ovvero, se dovuto per legge, è omissso** dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o **l'omissione** ha un'incidenza specifica **sul patrimonio** del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, **ovvero delle**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

Art. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente, quando ne sussistano i presupposti.

Art. 5.

(Dichiarazione degli interessati)

1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare **di cariche**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

Art. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante **di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287**.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero alle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Art. 5.

(Dichiarazione degli interessati)

1. Entro **trenta** giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di governo dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, **le situazioni di incompatibilità** di cui all'articolo 2, comma 1, **sussistenti alla data di assunzione della carica.**

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) la sospensione del rapporto di impiego **o di lavoro** pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere **richiesta** agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria. **Ai fini previsti dal presente comma, il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ha natura vincolante.**

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Si veda, in diversa formulazione, il comma 9 del presente articolo)

4. *Identico.*

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui **al presente articolo** l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(Si veda, in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo).

8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonchè sugli schemi di altri atti normativi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, **fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.**

8. Quando l'impresa di cui al comma 1 pone in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Funzioni dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in materia
di conflitto di interessi)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. L'Autorità si avvale, inoltre, in quanto compatibili, dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249; si applicano all'Autorità medesima i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 risultassero non veritiere si

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sposizioni di cui al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni comminate.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

Art. 8.

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano** al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. **Quando** le dichiarazioni di cui all'articolo 5 **non fossero rese o** risultassero

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

incorre nel reato di cui all'articolo 479 del codice penale. Qualora le medesime dichiarazioni non fossero rese si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, verificate le irregolarità, ne dà comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente.

3. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 8.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non veritiere o **incomplete** si incorre nel reato di cui all'articolo **328** del codice penale, **qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze,** verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente.

3. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, comunicano** la violazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 9.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. **I ruoli organici** di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, **e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati rispettivamente** di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** dalla presente legge. **Le Autorità possono** anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione **alle Autorità** del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di **976.000** euro per l'anno 2002 e di **2.924.000** euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 9

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANGIUS ED ALTRI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Obbligo di astensione da atti di Governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo

provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Art. 3.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Art. 4.

(Dichiarazione delle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità ga-

rante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica di Governo interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, si applicano gli articoli 6 e seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero il gestore di cui agli articoli 5, 6 e 7, possono chiedere che l'Autorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di cui al comma 2.

Art. 5.

*(Criteri di esercizio
delle attività economiche)*

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessati l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti.

Art. 6.

*(Alienazione o trasferimento
delle attività economiche)*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 7, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo.

Art. 7.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione.

Art. 8.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 9.

(Regime fiscale)

1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato

non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.

3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 7 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 10.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

1. Si applica la disciplina di cui agli articoli 5 e seguenti anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 12.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e all'articolo 10, comma 1, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con

esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Art. 13.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta

in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 8.

4. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza di cui all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 6, comma 3. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivato.

6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della Corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte.

DISEGNO DI LEGGE N. 36

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CAMBURSANO

Art. 1.

1. All'articolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente numero:

«3-bis) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al numero 1) ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi».

DISEGNO DI LEGGE N. 203

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAVALLARO ED ALTRI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Obbligo di astensione da atti di Governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo

provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Art. 3.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Art. 4.

(Dichiarazione delle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità ga-

rante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica di Governo interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, si applicano gli articoli 6 e seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero il gestore di cui agli articoli 5, 6 e 7, possono chiedere che l'Autorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di cui al comma 2.

Art. 5.

*(Criteri di esercizio
delle attività economiche)*

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessati l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti.

Art. 6.

*(Alienazione o trasferimento
delle attività economiche)*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 7, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo.

Art. 7.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione.

Art. 8.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 9.

(Regime fiscale)

1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato

non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.

3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 7 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 10.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

1. Si applica la disciplina di cui agli articoli 5 e seguenti anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 12.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e all'articolo 10, comma 1, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con

esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Art. 13.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta

in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 8.

4. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza di cui all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 6, comma 3. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivato.

6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte.

DISEGNO DI LEGGE N. 1017

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RIPAMONTI

Art. 1.*(Ambito di applicazione)*

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i sottosegretari di Stato, nonchè i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. È incompatibile con le cariche di Governo, di Presidente della Camera dei deputati, di Presidente del Senato della Repubblica e di presidente di Commissione parlamentare ogni impiego pubblico o privato, l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive, nonchè l'esercizio di attività professionali, anche se per interposta persona.

3. I titolari di cariche di Governo di cui al comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

Art. 2.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese, attività professionali)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1;

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica è interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali ed esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari.

2. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dal giorno del giuramento o della elezione e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi.

Art. 3.*(Cause ostative)*

1. Non possono accedere alle cariche indicate all'articolo 1 della presente legge coloro che hanno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) telecomunicazioni, informatica, difesa ed energia;

b) concessionarie private per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, società editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, società di raccolta di pubblicità commerciale;

c) servizi erogati in regime di concessione;

d) credito, finanza e assicurazioni;

e) opere pubbliche e lavori pubblici;

f) industrie automobilistiche e collegate.

2. Il divieto di accedere alle cariche di cui all'articolo 1, nelle medesime previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, è esteso a tutti coloro che abbiano il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al 30 per cento del totale del fatturato del relativo settore.

Art. 4.

(Verifica delle condizioni)

1. La verifica delle condizioni previste dall'articolo 3 spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi degli articoli da 16 a 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su richiesta della medesima Autorità, gli uffici competenti trasmettono le dichiarazioni relative al controllo di imprese nei settori di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione della pubblica amministrazione, delle altre Autorità di settore, degli organismi di controllo, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché degli ordini professionali.

3. Sulle richieste dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non può es-

sere fatto valere il segreto bancario o professionale.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, violino le disposizioni degli articoli 2 e 3, la violazione è comunicata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle rispettive Assemblee che si riuniscono e deliberano ai sensi dei rispettivi regolamenti. Per i titolari di cariche di Governo è competente il Senato della Repubblica, salvo che per il Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale sono competenti entrambe le Camere.

2. Salve le diverse sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento di una causa ostativa ai sensi dell'articolo 3 a carico di uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, diversi dai titolari di cariche di Governo, è immediatamente comunicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla Assemblea elettiva competente e comporta per il responsabile, previa deliberazione della Camera di appartenenza, la decadenza dalla carica secondo procedure stabilite dai rispettivi regolamenti.

3. Qualora il soggetto interessato sia candidato elettorale, è dichiarata la sua decadenza dalla candidatura.

DISEGNO DI LEGGE N. 1174

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALABARBA

ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. I titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 2, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

2. Per i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste.

Art. 3.

(Definizione di imprese rilevanti)

1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

Art. 4.

(Principio di incompatibilità)

1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 2 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

Art. 5.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali)

1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali)

1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in

Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali)

1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe

responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 9.

(Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato è comunicata, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Principio di trasparenza)

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.

Art. 11.

(Alienazione dei beni)

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla

cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 5, 6, 7 e 8, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1250

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANGIUS ED ALTRI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Incompatibilità)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di atti-

attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

Art. 3.

(Attività patrimoniali)

1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 4, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 4.

(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni)

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità di cui all'articolo 5 entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perchè provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perchè vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.

Art. 5.

(Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi)

1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei depu-

tati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonchè la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

Art. 6.

(Funzioni dell'Autorità)

1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonchè sugli schemi di altri atti normativi.

Art. 7.

(Adempimenti dei titolari di cariche di Governo)

1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8.

2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i Presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti nè consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Art. 9.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 10.

(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)

1. La presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 11.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di ammini-

strazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Art. 12.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità)

1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1255

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VILLONE ED ALTRI

Art. 1.

(Definizione di cariche di Governo)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i viceministri, i Sottosegretari di Stato, nonchè i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Ineleggibilità)

1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al numero 1) del presente comma, ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi».

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica sono incompatibili con ogni impiego pubblico e privato

nonchè con ogni carica o ufficio pubblico. Sono fatti salvi per i titolari di cariche di governo il mandato parlamentare e le cariche o gli uffici pubblici strettamente inerenti alla funzione svolta.

2. Nel caso di assunzione delle cariche di cui al comma 1:

a) i dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti;

b) gli iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Dalla data del giuramento e per la durata della carica sono sospesi di diritto dall'esercizio professionale e deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri;

c) non è consentito esercitare, in enti pubblici, nonchè in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. I titolari delle cariche cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per il tempo della permanenza in carica, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

3. Sono altresì incompatibili con le cariche di cui al comma 1:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese

private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese volte al conseguimento del profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, o con prestazioni di garanzia, quando tali sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società o imprese di cui al presente comma 3, lettere a) e b), vincolate allo Stato nei modi di cui alle medesime lettere;

d) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al presente comma 3, lettera a), ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che comunque risultino poterne determinare le scelte e gli indirizzi.

Art. 4.

(Accertamento dell'incompatibilità)

1. La incompatibilità di cui all'articolo 3 è accertata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su ricorso da chiunque presentato con la necessaria documentazione entro trenta giorni dal verificarsi della condizione

di incompatibilità, e notificato entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione ai soggetti verso i quali intende farsi valere l'incompatibilità medesima.

2. I soggetti ai quali il ricorso è stato notificato possono, entro i trenta giorni successivi alla notificazione, depositare in cancelleria scritture difensive e documenti.

3. Le parti possono chiedere un termine per la presentazione di memorie e documenti.

4. La Corte decide con sentenza trasmessa, entro i dieci giorni successivi all'adozione, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Assemblee parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Art. 5.

(Decadenza e risoluzione di diritto)

1. Il trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione di cui all'articolo 4, comma 4, qualora la situazione di incompatibilità non sia venuta meno, i contratti, le concessioni, le autorizzazioni, le sovvenzioni, i sussidi o titoli abilitativi comunque denominati di cui all'articolo 3, comma 3, sono risolti di diritto o decadono, fatti salvi i rapporti pregressi.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. La presente legge non si applica all'elezione o nomina alle cariche, ai sensi della legge medesima, che abbia avuto luogo prima della data della sua entrata in vigore.